



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 289/17/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELESUD" DELLA SOCIETÀ TELESUD S.R.L. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI FISSATA PER IL GIORNO 11 GIUGNO 2017

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 luglio 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *"Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"*;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante *"Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali"*;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *"Elezioni dirette del Sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 29 marzo 2017, con il quale sono state fissate per il giorno 11 giugno 2017 le consultazioni per l'elezione diretta dei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Sindaci e dei consigli comunali, e per il giorno 25 giugno 2017 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 169/17/CONS del 18 aprile 2017, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 11 giugno 2017”*;

VISTA la nota del 28 giugno 2017 (prot. n. 41881) con la quale il Comitato regionale per le Comunicazioni della Sicilia comunicava all’Autorità l’esito degli accertamenti istruttori in merito alla segnalazione del 31 maggio 2017 (ns. prot. n. 35073) con la quale il sig. Antonio d’Ali, candidato a Sindaco per la Città di Trapani, evidenziava la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e della delibera di attuazione n. 169/17/CONS da parte dell’emittente televisiva in ambito locale *“Telesud”* in relazione alla messa in onda, a far data dal 26 maggio 2017, nella fascia oraria 13:30-15:30, per un paio di volte, di *“uno spot elettorale autogestito”* del candidato Sindaco Piero Savona *“non è chiaro se diffuso gratuitamente o a pagamento, amente l’unica finalità di denigrare”*. In particolare, ad avviso del segnalante *“il filmato in questione viola apertamente il disposto dell’art. 3 della citata delibera, poiché il suo autore non promuove il suo programma elettorale né sottolinea o esplica un’opinione politica propria, ma si limita, con una combinazione di immagini che si susseguono in rapida sequenza [...] a schernire in maniera inequivoca il [...] programma elettorale”*, in quanto, benché il segnalante non sia mai citato, i temi trattati nel video *“fanno rimando alle [...] progettualità per Trapani, elencazione rinvenibile e riscontrabile sul sito www.dalisindaco.it”*. Il CO.RE.COM., dopo aver preso visione del messaggio in questione, con verbale dell’8 giugno 2017 (ns. prot. n. 37359), proponeva l’archiviazione del procedimento *“non ritenendo che esistano elementi riconducibili ad una ipotesi di sanzione [...] considerato che l’art. 3, a cui si fa riferimento nell’espoto, riguarda i MAG e non i MAP”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, particolare, la nota trasmessa dall’emittente televisiva *“Telesud”* in data 1 giugno 2017 (ns. prot. n. 35255), a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Comitato il 31 maggio precedente (ns. prot. n. 35185) in cui si rileva:

- che il messaggio autogestito a pagamento del candidato Sindaco di Trapani Piero Savona *“è andato in onda nelle fasce e secondo le prerogative della delibera e del Codice di autoregolamentazione”*, completo *“di dicitura del committente responsabile e del tipo di messaggio (cioè a pagamento) durante tutta la durata”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- che non si possono invocare le disposizioni in materia di messaggi autogestiti gratuiti, in quanto l'emittente non ha dato la disponibilità alla trasmissione di tali messaggi;
- che, infine, la valutazione *“se un messaggio politico autogestito a pagamento sia denigratorio o comunque diffamatorio nei confronti di un altro candidato durante la campagna elettorale”* è nella competenza *“di un Tribunale ordinario”*;

PRESA visione del video trasmesso dall'emittente televisiva *“Telesud”* contenente il messaggio autogestito del candidato Sindaco di Trapani sig. Piero Savona, della durata di trentasei secondi, recante la dicitura *“messaggio elettorale a pagamento committente sig. Giuseppe Casabella”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge n. 28/2000 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della delibera n. 169/17/CONS, di attuazione della legge 28 del 2000, *“le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004”*, i quali, ai sensi del successivo comma 10 «devono recare in sovrapposizione per tutta la loro durata la seguente dicitura: *“Messaggio elettorale/referendario a pagamento” con l'indicazione del soggetto politico committente*»;

RILEVATO che il messaggio autogestito in questione irradiato dall'emittente televisiva *“Telesud”* per conto del candidato Sindaco di Trapani sig. Piero Savona presenta per connotazione, requisiti e adempimenti formali i caratteri propri dei messaggi autogestiti a pagamento e che ad esso non può essere applicata, come richiesto dal segnalante, la disciplina recata dall'art. 3 della legge n. 28 del 2000 in materia di messaggi autogestiti gratuiti;

CONSIDERATO inoltre che la valutazione sulla presenza di eventuali ed asseriti profili denigratori ed offensivi del messaggio autogestito a pagamento in oggetto attiene ad ambiti di applicazione diversi dalla legge n. 28 del 2000 per i quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non ha competenza;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta di archiviazione del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso

La presente delibera è notificata alla società Telesud 3 S.r.l. e al segnalante sig. Antonio d'Ali, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 17 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capechi